

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

04/2012

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Il ritorno “temporaneo” alla Tesoreria Unica dello Stato – art. 35 comma 8 D.L. liberalizzazioni	2
Le rilevanti novità in tema di modalità di gestione dei servizi pubblici locali nel decreto liberalizzazioni	3
Estinzione anticipata dei mutui – Ministero dell'Interno comunicato del 23 gennaio 2012	5
Bilancio di previsione al 30 giugno 2012	5
Il DURC non è autocertificabile, fatta salva la facoltà della dichiarazione sostitutiva per forniture e servizi fino a 20.000 euro	5

Il ritorno “temporaneo” alla Tesoreria Unica dello Stato – art. 35 comma 8 D.L. liberalizzazioni

Il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 : *Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*, pubblicato in GU n. 19 del 24-1-2012 - Suppl. Ordinario n.18 , contiene alcune disposizioni non propriamente legate alle questioni delle liberalizzazioni (che hanno focalizzato l'attenzione dei *media* nelle ultime settimane) ma che per i Comuni non sono meno importanti, anzi.

Ad esempio la previsione del ritorno “ temporaneo ” alla Tesoreria Unica Statale previsto all'art. 35 comma 8 e seguenti del decreto 1/2012.

In sostanza la norma prevede il ripristino della tesoreria unica in barba ai principi di autonomia finanziaria degli Enti Locali e di sussidiarietà .

La norma prevede infatti che le tesorerie degli Enti Locali hanno l'obbligo, di versare le disponibilità liquide esigibili (depositate presso le tesorerie comunali alla data di entrata in vigore del decreto) presso la tesoreria statale .

Il versamento dovrà avvenire per il 50% entro il 29 febbraio 2012 e per la restante quota entro il 16 aprile 2012.

Entro il 3 giugno inoltre eventuali investimenti finanziari, ad eccezione dei titoli di Stato, dovranno essere convertiti in valori liquidi (smobilizzati) e versati sulle contabilità speciali della tesoreria statale.

La norma in questione è quantomeno dubbia sotto il profilo della costituzionalità in quanto lesiva del principio di autonomia finanziaria riconosciuto agli enti locali dalla Costituzione.

Di seguito l'art. 35 comma 8 e seguenti :

8. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, il regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 è sospeso. Nello stesso periodo agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica ai sensi del citato articolo 7 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Restano escluse dall'applicazione della presente disposizione le disponibilità dei predetti enti e organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni.

9. Entro il 29 febbraio 2012 i tesorerieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono a versare il 50 per cento delle disponibilità liquide esigibili depositate presso gli stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve essere effettuato entro il 16 aprile 2012. Gli eventuali investimenti finanziari individuati con decreto del

Ministro dell'Economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro da emanare entro il 30 aprile 2012, sono smobilizzati, ad eccezione di quelli in titoli di Stato italiani, entro il 30 giugno 2012 e le relative risorse versate sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale. Gli enti provvedono al riversamento presso i tesorieri e cassieri delle somme depositate presso soggetti diversi dagli stessi tesorieri o cassieri entro il 15 marzo 2012.

10. Fino al completo riversamento delle risorse sulle contabilità speciali di cui al comma 9, per far fronte ai pagamenti disposti dagli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8, i tesorieri o cassieri degli stessi utilizzano prioritariamente le risorse esigibili depositate presso gli stessi trasferendo gli eventuali vincoli di destinazione sulle somme depositate presso la tesoreria statale .

Le rilevanti novità in tema di modalità di gestione dei servizi pubblici locali nel decreto liberalizzazioni

L'art. 26 del c.d. decreto liberalizzazioni, pubblicato il G.U. il 24 gennaio 2012 prevede novità significative in materia di gestione dei servizi pubblici locali .

L'art. 26 sopra citato introduce infatti l'art. 3 bis e modifica l'art. 4 della L. 148/2011 di conversione del decreto 138/2011.

Le nuove disposizioni prevedono infatti :

- l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, individuati in riferimento a dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale e tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio;
- L'applicazione di procedure di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di Regioni, Province e Comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino, ciò che costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi.
- Per quanto riguarda le società in house si prevede che le stesse siano assoggettate al patto di stabilità interno con modalità da stabilirsi con decreto e si attribuisce all'ente locale o all'ente di governo locale dell'ambito o del bacino la vigilanza sull'osservanza dei citati vincoli. Inoltre nelle more di adozione del suddetto decreto, si individuano limiti all'importo di spesa per contrarre mutui per la realizzazione di investimenti (gli interessi connessi alle rate di mutuo non devono superare una soglia fissata dalla norma). Le società in house poi dovranno acquistare beni e servizi secondo le norme del codice dei contratti pubblici. In materia di personale è estesa alle società in house l'applicazione dei principi relativi alle procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e per consulenze.
- Per quanto riguarda le aziende speciali e le istituzioni viene previsto che le stesse siano assoggettate al patto di stabilità interno secondo modalità da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari regionali, sentita la Conferenza Unificata. Come per le società in house viene previsto che si applichino le disposizioni del codice dei contratti pubblici, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico

degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli amministratori.

- Attribuzione di maggiori poteri all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella valutazione della delibera quadro degli enti locali, che deve individuare i settori dei servizi pubblici da liberalizzare e quelli invece sottratti alla liberalizzazione (l'AGCM deve fornire entro 60 gg. dal ricevimento un parere obbligatorio sulla verifica effettuata dagli enti locali: con la norma ora vigente, è previsto il solo invio all'AGCM per la relazione al Parlamento).
- Nelle procedure competitive ad evidenza pubblica per la gestione di servizi pubblici locali, che il bando di gara o la lettera di invito prevedano l'impegno del soggetto gestore a conseguire economie di gestione come elemento di valutazione dell'offerta
- La riduzione da 900 mila a 200 mila euro annui della soglia entro la quale è ammissibile l'affidamento diretto ad una società in house;
- Che, in caso di cessazione della gestione, se ci siano beni non interamente ammortizzati, il gestore subentrante corrisponda al precedente gestore un importo pari al costo storico rivalutato (non più al valore contabile originario non ancora ammortizzato).

Ulteriori novità anche in materia di cessazione degli affidamenti diretti che sono posticipati al 31 dicembre 2012 ed al 31 marzo 2013, rispettivamente, per gli affidamenti diretti e per le gestioni affidate direttamente non conformi alla disciplina vigente, stabilendo che anche oltre la scadenza e fino al subentro del nuovo gestore sia garantita l'integrale e regolare prosecuzione del servizio (senza indennizzo o compenso aggiuntivo).

Per quanto riguarda il servizio di trasporto regionale si prevede l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali dell'articolo 4 del decreto legge n. 138/11, fatti salvi, fino alla scadenza naturale dei primi sei anni di validità, gli affidamenti e i contratti di servizio già deliberati o sottoscritti in conformità alla normativa attuale.

Per quanto riguarda infine la gestione integrata dei rifiuti urbani:

- si consente l'affidamento della gestione ed erogazione del servizio congiuntamente o meno alle attività di gestione e realizzazione degli impianti (prima era consentito solo congiuntamente);
- si richiede che, nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento si debba garantire, all'affidatario del servizio l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate;
- si prevede che il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento sia svolto dai comuni mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (non in regime di privativa).

Infine si prevede l'obbligo dei concessionari e affidatari di servizi pubblici locali di fornire, a seguito di specifica richiesta, agli enti locali, che devono bandire una gara per l'affidamento del servizio già esercitato dai concessionari e affidatari stessi, i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile iniziale, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione utile per la definizione dei bandi di gara.

Qualora i concessionari e gli affidatari diano le suddette informazioni oltre il termine di 60 giorni dalla richiesta o diano informazioni false, il prefetto, su richiesta dell'ente locale, irroga una sanzione stabilita da minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000.

Estinzione anticipata dei mutui – Ministero dell'Interno comunicato del 23 gennaio 2012

In data 23 gennaio 2012 il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno rende noto che sulla base delle attuali disposizioni normative e del parere espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'estinzione anticipata di mutui contratti dagli enti locali non determina il venir meno del concorso erariale sulle rate di ammortamento dei medesimi mutui, che, pertanto, permane fino alla naturale scadenza del piano di ammortamento.

Bilancio di previsione al 30 giugno 2012

Per effetto della approvazione di un emendamento da parte delle Commissioni riunite al DDL di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, si prevede il differimento al 30 giugno del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2012 .

Il termine era già stato differito al 31 marzo 2012.

Il DURC non è autocertificabile, fatta salva la facoltà della dichiarazione sostitutiva per forniture e servizi fino a 20.000 euro

Nei giorni scorsi il Ministero del Lavoro, con nota prot. n. 619 del 16 gennaio, ha ribadito l'orientamento secondo il quale il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) non è soggetto ad autocertificazione, in quanto lo stesso non consiste nella mera certificazione dell'effettuazione di una somma a titolo di contribuzione ma una attestazione degli Istituti previdenziali circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali.

La nota del Ministero era stata emanata a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 15 comma 3 della L. 183/2011, che ha introdotto, dal 1° gennaio 2012, nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, prevedendo una nuova formulazione dell'art. 44-bis del DPR n. 445/2000, secondo cui le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate dalla Pubblica Amministrazione procedente, nel rispetto della normativa di settore.

Il Ministero precisato che le modifiche normative sopra dette non hanno determinato l'autocertificabilità del DURC.

In materia di autocertificabilità del DURC si segnala tuttavia che già l'art. 4, comma 14-bis, della Legge 12.07.2011 n. 106 prevedeva che per i contratti di forniture e servizi fino a ventimila euro stipulati con la pubblica amministrazione e le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al d.P.R. 28.12.2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al d.P.R. n. 445 del 2000.

Si deve pertanto ritenere che la nota ministeriale sopra detta deve presumibilmente intendersi riferita alle fattispecie diverse da quelle di cui al citato art. 4 comma 14 bis che è tutt'ora vigente.

In generale la L. 183/2011 non ha innovato granchè ma piuttosto a cercato di rendere operativo quanto era stato già previsto con l'art. 18 della L. 241/1990, in base alla quale "i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi" sono "acquisiti d'ufficio" quando "sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni".

Anche l'art. 43 del DPR 445/2000 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa") già prevedeva che "le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati contenenti stati, qualità personali e fatti che siano attestati in documenti già in possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare". Le PA devono limitarsi "ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato".

Bergamo, 31 gennaio 2012

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord